

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 267

14 ottobre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 117, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELICI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 4969

RELAZIONE

La Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni dell'Alta Valmarecchia

La Legge del 3 agosto 2009, n. 117, entrata in vigore il 15 agosto u.s., ha disposto il distacco di sette Comuni – Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello – dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Ciò in ragione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia. Si tratta, peraltro, del primo caso in cui il legislatore statale ha disposto il passaggio di Comuni da una Regione ad un'altra a statuto ordinario.

La legge statale ha indicato l'iter e la tempistica per il passaggio dei sette Comuni prevedendo, fra l'altro, all'art. 2 comma 1, che:

- 1) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'Interno nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari al passaggio;
- 2) le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e le Province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti Enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato.

La legge statale dispone che le Regioni Marche ed Emilia-Romagna e le Province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedano agli adempimenti di cui al comma 1 sopra citato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, vale a dire entro l'11 febbraio 2010. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine, il Commissario è tenuto a fissare un ulteriore termine: l'inutile decorso del quale, senza che siano ancora espletati gli adempimenti richiesti, legittima il Commissario statale ad intervenire in via sostitutiva, fermo restando che tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della legge devono essere posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e quindi entro il 15 agosto 2010.

Struttura del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

Con il presente progetto di legge, la Giunta intende sottoporre all'Assemblea legislativa un'ipotesi di disciplina legislativa per l'attuazione dell'aggregazione disposta dalla legge sta-

tale. Ciò tramite disposizioni sia di carattere generale che di carattere settoriale, contenute rispettivamente nel primo e nel secondo titolo, ed al fine, espressamente dichiarato, di garantire continuità sia nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.

Il Titolo I prevede, innanzitutto, una ampia ricognizione degli interventi che la Regione dovrà porre in essere al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione. Alla legge statale, infatti, consegue una duplice tipologia di effetti: alcuni si sono prodotti automaticamente, con l'entrata in vigore della legge stessa, ferma restando l'opportunità di effettuare una ricognizione a beneficio di tutti gli operatori; altri, invece, per prodursi appieno richiedono l'adozione di misure di attuazione da parte delle varie istituzioni interessate, anche in concorso tra loro.

Si consideri, infatti, che il passaggio dei sette Comuni in Emilia-Romagna comporta numerose ricadute sul piano della distribuzione delle funzioni amministrative, dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione, della efficacia e validità dei procedimenti amministrativi in itinere, dell'ammissione a varie forme di incentivazione, della ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali e così via.

Fra tutti gli interventi che si renderanno necessari, l'art. 2 individua come prioritari quelli atti a tutelare l'incolumità pubblica, la salute nonché gli altri interessi primari dei cittadini interessati. In base allo stesso art. 2 l'attività di ricognizione, che dovrà espletarsi con decreti del Presidente della Giunta, ha per oggetto:

- a) la ricognizione degli effetti già integralmente prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 all'atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e dei procedimenti, quali la precisa individuazione degli uffici competenti e degli altri Enti subregionali;
- b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri enti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento di atti amministrativi programmatici o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
- c) l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalità di garantire la parità di accesso a tali misure con la popolazione già residente in Emilia-Romagna;
- d) l'individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati;
- e) l'individuazione dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede necessariamente adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e Pesaro-Urbino e del Commissario, anche al fine di concludere intese tra i livelli interessati.

Vista la delicatezza e la complessità dell'argomento, l'art. 2, comma 5, per quel che concerne gli strumenti di pianificazione e programmazione, prevede che nei sette Comuni di nuova aggregazione rimangano efficaci i piani ed i programmi della Regione Marche fino alla loro ridefinizione, secondo quanto previsto dall'art. 3. Sempre l'art. 2, comma 5 prende in considerazione, fra l'altro, i procedimenti amministrativi in itinere per il rilascio di atti di natura autorizzatoria ed abilitativa – che presuppongono atti amministrativi e generali – perseguendo l'obiettivo di arrecare il minor pregiudizio possibile all'interessato: per cui si prevede che il procedimento sia deciso e concluso secondo la disciplina marchigiana vigente al momento dell'entrata in vigore della legge statale.

L'attività di ricognizione, a norma dell'art. 2 costituisce anche un momento preliminare in vista dell'adozione di successive disposizioni legislative, ovvero di atti programmatici ed amministrativi, volti a perfezionare, in modo congruo e coerente

in relazione alla specificità di ciascuna situazione emersa sulla base degli atti ricognitori, il quadro delle misure di attuazione dell'aggregazione dei Comuni, con specifico riguardo ai seguenti oggetti:

- a) il regime dell'efficacia di autorizzazioni, licenze, abilitazioni e altri atti di assenso comunque denominati nonché delle dichiarazioni di inizio attività;
- b) l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione dei Comuni rispetto alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e locali;
- c) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali rispetto all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna;
- d) l'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico, al fine di garantirne la continuità;
- e) la realizzazione di opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, sempre al fine di garantirne la continuità.

Prima della entrata in vigore della Legge statale 117/09, i sette Comuni costituivano nel territorio della regione Marche la comunità montana dell'Alta Valmarecchia: il passaggio in Emilia-Romagna dei sette Comuni ha perciò reso indispensabile fin d'ora l'introduzione di una norma ad hoc (art. 4) che disciplini le procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunità Montana dell'Alta Valmarecchia nonché modifichi l'art. 4, comma 2, della Legge regionale 30 giugno 2008 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), con la previsione, nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna, di dieci anziché nove Comunità montane. La norma, inoltre, dispone che, in via temporanea, fino cioè alla definizione del nuovo assetto, le funzioni che le leggi della regione Emilia-Romagna conferiscono alle Comunità Montane siano esercitate dalla Provincia di Rimini.

In chiusura, il Titolo I prevede la realizzazione di una struttura organizzativa interistituzionale, con il compito di coordinare l'attività necessaria a garantire la piena realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale e con il compito di informare ed assistere cittadini, enti ed imprese nella fase transitoria. Non va trascurato, infatti, che solo attraverso una adeguata e costante informazione a favore dei soggetti coinvolti è possibile arrecare il minor disagio possibile conseguente al processo di distacco-aggregazione.

Il Titolo II contiene le disposizioni di carattere settoriale concernenti il governo del territorio (art. 6), le modalità d'esercizio di attività autorizzate (art. 7), le misure ricognitive di beni mobili, immobili e di personale (art. 8), le funzioni comunali in materia sismica (art. 9), l'esercizio della attività venatoria per la stagione 2009-2010 (art. 10), nonché l'Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini (art. 11). Queste disposizioni mirano a disciplinare le questioni che ad oggi risultano più urgenti ed improcrastinabili, fermo restando che ad esse seguiranno, una volta effettuata l'attività di ricognizione, tutte le ulteriori misure di cui all'art. 3 necessarie a dare piena e completa attuazione al processo di aggregazione. In particolare, in materia di pianificazione urbanistica, si prevede una precisa tempistica, così riassumibile:

- 1) entro 3 mesi la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, della Legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione al nuovo ambito del territorio regionale e provinciale;
- 2) entro 24 mesi i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della L.R. n. 20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale o di pianificazione previste dalla medesima legge regionale;
- 3) fino all'approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti ed eser-

citano le funzioni in materia di governo del territorio secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di Rimini.

Tra le attività che necessariamente richiedono l'intesa tra la Regione Marche e le altre Amministrazioni interessate e con il Commissario – il progetto di legge menziona espressamente l'attività di ricognizione dei beni mobili ed immobili «strumentali all'esercizio di funzioni di rilievo pubblico» che, in quanto tali, saranno oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 2, lettera e), dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, fatto salvo il conguaglio dei relativi oneri. Anche per quanto riguarda il personale, il progetto di legge prevede una attività ricognitoria, da effettuarsi in accordo con gli enti interessati ed il Commissario, preliminare al successivo trasferimento, e previa adozione degli accordi tra le Amministrazioni interessate che, nelle more del trasferimento, garantiscano continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.

Il Titolo II prevede, inoltre, una norma la cui finalità è quella di consentire che i nuovi sette Comuni possano esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, a condizione che adottino e trasmettano (al pari di quanto già richiesto, al medesimo fine, a tutti gli altri Comuni della Regione Emilia-Romagna) l'atto di cui all'art. 3 della Legge regionale 19/08 (Norme per la riduzione del rischio sismico) entro il termine perentorio di trenta giorni.

L'art. 11 autorizza la Giunta regionale, d'intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l'Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del Documento Unico di Programmazione anche ai Comuni di cui all'art. 11, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della regione Emilia-Romagna.

L'ultima disposizione dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la Legge 3 agosto 2009, n. 117, recante "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione", al fine di garantire continuità sia nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.

2. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in conformità all'art. 2, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 117, ove richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d'intesa tra la Regione stessa, la Regione Marche, le Province e gli altri enti interessati, nonché il Commissario. Gli accordi possono riguardare, altresì, enti ed aziende strumentali facenti capo alle rispettive regioni interessate.

Art. 2 *Atti ricognitivi*

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione.

2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorità, con particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna.

3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresì, a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attività e nel rispetto dei tempi previsti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 e sono adottati sentiti i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, oltre agli altri livelli istituzionali interessati.

4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto:

a) la ricognizione degli effetti già integralmente prodotti

dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 all'atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali competenti;

b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla Legge 3 agosto 2009, n. 117 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri Enti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa;

c) l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalità di garantire la parità di accesso a tali misure con la popolazione già residente in Emilia-Romagna;

d) l'individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati;

e) l'individuazione dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede necessariamente adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e Pesaro-Urbino e del Commissario, anche al fine di concludere intese tra i livelli interessati.

5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera b), nelle more dell'adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali ivi previsti ed entro i termini di adeguamento previsti dall'art. 2, comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 117:

– continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

– i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle Amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione Emilia Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche vigenti al momento dell'entrata in vigore della Legge 117/09, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle Amministrazioni precedentemente competenti; i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un congruo termine per l'adeguamento alla disciplina della Regione Emilia Romagna.

6. Per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, restano in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche fino alla loro ridefinizione da parte della Regione Emilia-Ro-

magna, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b).

7. Resta fermo che ove la competenza è statale o di altre Amministrazioni, le ulteriori norme, nonché gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorità.

Art. 3

Principi per la legislazione regionale

2. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all'art. 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a:

- a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attività e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell'efficacia degli atti;
- b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l'adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;
- c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l'adeguamento all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna;
- d) servizi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuità nella loro realizzazione.

Art. 4

Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunità Montana Alta Valmarecchia

1. All'articolo 4, comma 2, della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola «nove» è sostituita dalla parola «dieci».

2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane prevista all'articolo 4, commi da 2 a 7, della Legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto di ridelimitazione della Comunità Montana, confermandone o modificandone l'ambito territoriale ovvero disponendone la soppressione con eventuale contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 10 del 2008.

3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 8, del-

la Legge regionale n. 10 del 2008, con riferimento alla procedura di ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed ai relativi termini.

4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello Statuto e della disciplina degli organi della Comunità montana in adeguamento al Capo I del Titolo II della Legge regionale n. 10 del 2008, la Comunità Montana dell'Alta Valmarecchia continua ad operare nel rispetto del proprio vigente statuto, con gli organi in carica in regime di prorogatio.

5. Le funzioni conferite alle Comunità montane da leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunità montana dell'Alta Valmarecchia.

Art. 5

Struttura organizzativa interistituzionale.

Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese

1. Mediante apposita intesa tra Regioni, Province e Commissario è istituita una struttura organizzativa interistituzionale, con il compito di coordinare l'attività necessaria a garantire la piena realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale.

2. Compete alla stessa struttura la funzione di sportello informativo, con il compito di fornire costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.

TITOLO II DISPOSIZIONI SETTORIALI

Art. 6

Norme transitorie in materia di governo del territorio

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, della Legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione al nuovo ambito del territorio regionale e provinciale.

3. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni

della L.R. n. 20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla medesima legge regionale.

4. Fino all'approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti ed esercitano le funzioni in materia di governo del territorio secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di Rimini.

Art. 7

Modalità d'esercizio di attività autorizzate

1. Ove le modalità di esercizio delle attività autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo l'esercizio delle attività si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore.

Art. 8

Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale

1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre Amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni di rilievo pubblico, devono essere trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. e), dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale, provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, può essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna.

3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al

comma 2, sono adottati accordi tra le Amministrazioni interessate per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.

Art. 9

Funzioni comunali in materia sismica

1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, articolo 3 della L.R. 19/08 ("Norme per la riduzione del rischio sismico") intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali.

Art. 10

Esercizio attività venatoria per la stagione 2009-2010

Fino al termine della stagione 2009-2010, l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio dei comuni individuati all'art. 1, comma 1 è regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Marche.

Art. 11

Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini

La Giunta regionale è autorizzata, d'intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l'Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del Documento Unico di Programmazione anche ai Comuni di cui all'art. 1, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

